

Filo diretto con il notaio Daniele Minussi

Sistemazione del patrimonio di famiglia: ultimo avviso?

La nuova legge di stabilità potrebbe rivedere l'impianto generale della tassazione dei beni che cadono in successione o sono oggetto di donazione

LECCO (ces) Qualche mese orsono, sempre dalle colonne di questo giornale, mi ero permesso (assumendome la responsabilità) di formulare un'ipotesi. Sulla scorta di un report del Fondo monetario internazionale datato 23 gennaio 2014, avanzavo l'idea che nel nostro Paese ci si accingesse a mettere mano all'imposizione fiscale in materia di successioni e donazioni. Questo quadro parrebbe essersi fatto più reale. Verso la metà del mese di settembre tutta la stampa nazionale ha riportato la notizia dell'intenzione dell'esecutivo di provvedere (già con la legge di stabilità di fine anno: ma il Ministro Paduan qualche giorno orsono ha smentito tutto) ad una revisione dell'impianto generale della tassazione dei beni che cadono in successione o sono oggetto di donazione. Con questa manovra si agirebbe in una duplice direzione. Da un lato verrebbe sostanzialmente diminuita la franchigia, cioè l'importo del valore che va esente da imposta. Dall'altro verrebbero innalzate le aliquote, che at-



DANIELE MINUSSI
NOTAIO
www.arsnotaria.it

Via Balicco, 61 - 23900 - LECCO
Tel. 0341/353777 - Fax 0341/286455
dminussi@notariato.it



WikiJus
Il Wiki di Diritto Civile
www.e-glossa.it



duzione della franchigia ad un importo notevolmente inferiore: 200.000/300.000 euro, come d'altronde capita anche in altri Paesi europei. Per valutare appieno la portata della probabile novità, va anche rammentato come la scorsa estate già fosse stata conferita alle Commissioni censuarie delega per la revisione delle rendite catastali. L'operazione avrà, quale scontato esito, quello di un incremento delle stesse, con conseguente aumento del valore dei beni immobili che costituisce l'imponibile per calcolare le imposte di

cui stiamo parlando.

Considerando tutti gli elementi il quadro che ne deriva non è certo di quelli che possono tranquillizzare i sonni degli Italiani che intendano mettere al riparo i loro sudati risparmi anche allo scopo di tramandarli ai propri figli. Un piccolo esempio può valere ad illustrare il concetto. Poniamo il caso di un padre che abbia un unico figlio ed un patrimonio costituito da tre appartamenti, ciascuno dei quali avente valore catastale di 120.000 euro ed un conto in banca di 250.000 (valore dell'intero asse: euro 610.000). Si tratta indubbiamente di una persona benestante, ma non sicuramente classificabile come ricca. Attualmente l'erede di questo signore dovrebbe pagare 10.800 euro (3% di imposta di trascrizione e catastale, nessuna imposta di successione, poiché l'asse, di importo pari a 610.000 euro, sarebbe del tutto compreso nella franchigia). Ora facciamo l'ipotesi in cui, a) per effetto della revisione delle rendite, queste subissero un aumento del 20%, b)

la franchigia scendesse a 200.000 euro, c) l'aliquota dell'imposta venisse incrementata dell'1% (cioè dal 4% al 5%). Bene: il risultato è piuttosto eloquente. Anzitutto l'imponibile crescerebbe: ascendendo la parte immobiliare da 360.000 euro a 432.000 euro, l'asse ereditario sarebbe pari ad euro 682.000. L'imposta di trascrizione e catastale (la cui aliquota dovrebbe permanere immutata) si applicherebbe non più sull'imponibile di euro 360.000, bensì di euro 432.000, ammontando dunque ad euro 12.960. Ma il calcolo più chocante è quello dell'imposta di successione. Prima pari a 0, poi pari (in ipotesi) al 5% sull'importo eccedente l'ipotetica franchigia di euro 200.000, darebbe luogo ad un risultato pari a euro 24100. Il tutto per un totale di euro 37060 a fronte del "vecchio" conteggio di euro 12.960, con un incremento percentuale del 300% circa... E allora? È evidente come nessuno possa sfuggire al presupposto di fatto che genera l'obbligo di pagare l'im-

posta di successione. È tuttavia possibile (ancora sfruttando il regime di imposizione tributaria attualmente favorevole) pianificare per tempo la sistemazione del patrimonio familiare e la trasmissione ai propri figli di quanto faticosamente risparmiato per generazioni. Un padre può, tramite una o più donazioni, trasferire immobili, somme liquide, titoli riservando a sé l'usufrutto sua vita natural durante. In questo modo egli può conservare il diritto di trarre da questi beni tutte le utilità che sono in grado di dare (canoni di locazione, interessi su conti correnti, cedole di titoli), allo stesso tempo assicurando che, una volta che non ci sarà più, il proprio figlio continui ad esserne proprietario avendo già scontato le imposte in sede di donazione. Al vantaggio dell'attuale trattamento fiscale va aggiunto anche quello consistente nel minor valore che ha la nuda proprietà dei beni, depurata dal valore dell'usufrutto che chi dona si riserva per la sua vita residua. Va detto infatti che l'usufrutto si estingue naturalmente al venir meno dell'usufruttuario senza che ciò dia luogo al pagamento di imposte legate al trasferimento. La morale: il diritto protegge chi lo conosce e non chi lo ignora.

Daniele Minussi